Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 78

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 30 giugno 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
In Italia	Abb. annuo . . L. 600	All'Estero	Abb. annuo . L. 1.200	In Italia	Abb. annuo . . L. 400	All'Estero	Abb. annuo . . L. 800
	» semestrale » 350		» semestr. » 700		» semestrale » 200		» semestrale » 500
	» trimestrale » 200		» trimestr. » 400		» trimestrale » 120		» trimestrale » 300
	Un fascicolo . . » 8		Un fascicolo . » 20		Un fascicolo . . » 8		Un fascicolo. . » 20

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo . . . . L. 400 — » semestrale . . . » 200 — Un fascicolo - Prezzi vari	All'Estero	Abb. annuo . . . . . L. 800 — » semestrale . . . » 500 — Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); **Ministero della Guerra, Via Firenze, 37;** e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio Inserzioni della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 giugno 1945, n. 321.

Inquadramento in ruolo del personale ausiliario dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente tra l'altro, la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, recante nuove norme sulla emanazione, promulgazione e pubblicazione di decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, che reca le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto l'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi approvato con R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733;

Visto il R. decreto 17 settembre 1931, n. 1345, che reca le tabelle del personale con contratto a termine e le successive modificazioni di cui al R. decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2252, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 999, e alla legge 18 aprile 1940, n. 288;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sistemazione del personale ausiliario a contratto a termine in servizio presso l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I posti del personale ausiliario con contratto a termine di cui all'allegato 2 del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1345, e successive modificazioni, sono soppressi.

Art. 2.

Gli impiegati ausiliari fanno passaggio nel ruolo del personale esecutivo o nei quadri del ruolo del personale tecnico speciale di seconda categoria e sono collocati — con lo stipendio corrispondente agli anni di effettivo servizio prestato nella qualità di impiegato ausiliario — nei gradi 12° e 13°, rispettivamente se contino, o meno, otto anni di servizio in tale qualità.

Gli agenti subalterni ausiliari fanno passaggio nel ruolo comune del personale di terza categoria e sono collocati — con lo stipendio corrispondente agli anni di servizio prestato nella detta qualità — nel grado di primo commesso o di commesso, rispettivamente, se contino, o meno, otto anni di servizio in tale qualità.

La frazione di tempo eccedente il periodo intero corrispondente allo stipendio attribuito alla data del collocamento nei ruoli predetti sarà computata agli effetti del successivo aumento periodico.

Ai cennati impiegati ed agenti subalterni l'eventuale eccedenza della retribuzione in godimento all'atto del collocamento negli anzidetti ruoli rispetto allo stipendio attribuito in dipendenza del collocamento stesso è conservata a titolo di assegno personale da riassorbire nei successivi aumenti di stipendio.

Art. 3.

Sono esclusi dal collocamento nei ruoli di cui al precedente articolo:

1) gli ausiliari che, dalla visita medica fiscale cui saranno sottoposti in seguito alla pubblicazione del presente decreto, non risulteranno incondizionatamente idonei a tutti i servizi;

2) gli ausiliari che dagli stati informativi per l'anno 1944 fossero dichiarati non meritevoli della conferma in servizio;

3) gli ausiliari che abbiano rivestito la qualifica di squadrista o sansepolcrista o antemarcia o marcia su Roma o sciarpa littorio o ufficiali o militi della M.V.S.N. o che, comunque, abbiano dato prova di faziosità e di intemperanza fascista.

Contro la esclusione prevista dal punto 3), gli interessati potranno presentare ricorso motivato al Consiglio di amministrazione il quale, esaminati i precedenti dei ricorrenti e la loro attività politica, avrà facoltà di ammetterli, eccezionalmente, a godere dei benefici stabiliti dal presente decreto.

Nei confronti degli esclusi non dovrà essere rinnovato il contratto alla sua naturale scadenza.

Art. 4.

Il collocamento nei rispettivi ruoli di anzianità ha luogo, anche in soprannumero, secondo la data di nomina ad ausiliario ed, a parità di data, nell'ordine della graduatoria per i provenienti da concorso per esame o per titoli, e per gli altri in base alla anzianità di servizio prestato alle dipendenze dell'Amministrazione antecedentemente alla nomina ad ausiliario.

Art. 5.

Agli impiegati ed agenti subalterni provenienti dal personale ausiliario e che abbiano conseguito la nomina in ruolo a seguito di concorso, sarà attribuito, se più favorevole, il trattamento economico che sarebbe loro spettato in base al presente decreto qualora fossero rimasti nella categoria del personale ausiliario, conservando peraltro l'attuale posizione nel ruolo.

Art. 6.

Il presente decreto andrà in vigore dal primo giorno del mese successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CEVOLOTTO — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 167. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 322.

Agevolazioni tributarie per la ricostruzione edilizia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 1923, n. 3272, e successive modificazioni;

Vista la legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa con i Ministri per le finanze e per i lavori pubblici;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alle case di abitazione, anche se rurali o coloniche, od altri edifici pubblici e privati, distrutti o danneggiati, per eventi bellici, che saranno ricostruiti o riparati entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono applicabili le agevolazioni tributarie di cui agli articoli seguenti.

Per le case e gli edifici contemplati dal precedente comma la classifica di distrutti o danneggiati da eventi bellici, agli effetti del presente decreto, deve risultare da attestazione, in carta libera del sindaco del comune in cui si trova il fabbricato oppure dei capi degli Uffici del genio civile o degli Uffici tecnici erariali competenti per territorio.

Art. 2.

Le imposte di registro ed ipotecarie dovute sulle compravendite di edifici distrutti o danneggiati, anche se ridotti alla sola area fabbricabile, fatte a favore di persone od enti che ne assumano la ricostruzione o riparazione sono dovute nella misura fissa per ogni atto e per ogni trascrizione.

Allo stesso trattamento tributario son altresì soggetti gli acquisti di aree, comprese le permute, fatte a scopo di ricostruzione, in località diversa, quando venga comprovato nel modo previsto dall'art. 1, che tale ricostruzione non possa avvenire sull'area dei fabbricati distrutti per effetto di prescrizioni risultanti da piani regolatori vigenti o da piani di ricostruzione approvati a norma del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, ovvero per effetto di limitazioni stabilite da altre disposizioni speciali.

Art. 3.

L'imposta di registro sui contratti di appalto stipulati per atto pubblico o scrittura privata, occorrenti per le ricostruzioni o riparazioni contemplate dai precedenti articoli, è dovuta nella misura fissa.

La riduzione di cui sopra non è consentita per le scritture private senza data o con la data in qualunque modo alterata.

I corrispettivi degli appalti sono esenti dall'imposta generale sull'entrata.

Art. 4.

Fermi rimanendo i maggiori benefici contenuti in leggi speciali, gli atti di finanziamento occorrenti per la esecuzione delle opere previste dal presente decreto sono soggetti alla ordinaria imposta di registro ridotta ad un quarto ed a quella fissa ipotecaria.

Art. 5.

I conferimenti degli immobili indicati nell'art. 2, nonchè i conferimenti di danaro, merci ed altra cosa mobile in società che abbiano l'unico ed esclusivo scopo della ricostruzione edilizia prevista dal presente decreto sono soggetti alle imposte fisse di registro ed ipotecaria.

Art. 6.

Per conseguire le agevolazioni tributarie stabilite dal presente decreto occorre che ogni singolo atto contenga contestualmente la dichiarazione che esso è stipulato ai fini del presente decreto.

Art. 7.

Su tutti gli atti soggetti alla riduzione dell'imposta ipotecaria sono salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari.

Art. 8.

Le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 3, nonchè quelle dell'art. 5 si applicano anche ai contratti, stipulati a decorrere dal 1° maggio 1945, aventi per oggetto la ricostruzione o riparazione previste dal presente decreto purchè siano stati registrati in termine.

Il rimborso delle imposte pagate in più dovrà essere richiesto, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 3 si estendono altresì ai contratti scritti di appalto per ricostruzione o riparazione di opere pubbliche distrutte o danneggiate da azioni belliche stipulati successivamente alla legge 26 ottobre 1940, n. 1543, anche se non registrati, purchè la registrazione o il rimborso siano richiesti entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e l'Amministrazione contraente dichiari per iscritto, sotto la propria responsabilità, che il minore onere tributario è stato tenuto a calcolo nella formulazione dei prezzi e dei corrispettivi.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora ritornati all'Amministrazione italiana, il decreto stesso entrerà in vigore dalla data di tale ritorno o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI — RUINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 158. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 giugno 1945, n. 323.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1945-46, fino alla formale approvazione del bilancio stesso e non oltre il 31 agosto 1945.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo è autorizzato a esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati con provvedimenti legislativi, e non oltre il 31 agosto 1945, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1945-46, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed i relativi schemi di decreti legislativi comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 172. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 25 maggio 1945, n. 324.

Modificazioni al regolamento sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi, delle paghe e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi e delle paghe degli agenti appartenenti all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 29 luglio 1914, n. 850, che approva il regolamento sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi, delle paghe e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi e delle paghe degli agenti appartenenti all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Visto il R. decreto 23 marzo 1924, n. 480, che modifica il regolamento suddetto;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente, tra l'altro, la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'ultimo comma dell'art. 30 del regolamento sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle paghe e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi e delle paghe degli agenti appartenenti all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, approvato con R. decreto 29 luglio 1914, n. 850, è sostituito il seguente:

« Tanto i sanitari di ruolo che i medici di riparto non possono rifiutarsi di rilasciare il certificato di cui sopra. Essi però hanno diritto ad un compenso, da parte del richiedente, in misura di lire venti se si tratta di cessione semplice e di lire quaranta se si tratta di doppia cessione ».

Art. 2.

Il R. decreto 23 marzo 1924, n. 480, contenente modificazioni al regolamento sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle paghe degli agenti delle Ferrovie dello Stato, è abrogato.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 155. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 25 maggio 1945, n. 325.
Assunzione in ruolo degli agenti sussidiari delle Ferrovie dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;

Vista la legge 4 settembre 1940, n. 1547, che modifica l'art. 1 della citata legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa col Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 17 del regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato col R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e modificato col R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1785, è abrogato.

In deroga al primo comma dell'art. 20 del regolamento stesso, gli agenti sussidiari, esclusi i camerieri e i mozzi, possono essere assunti in ruolo quando abbiano compiuto un anno di servizio, compreso quello prestato in via continuativa come straordinario e sempre che ne siano ritenuti meritevoli.

Art. 2.

Sono esclusi dalla sistemazione di cui all'articolo che precede coloro che comunque abbiano prestato servizio effettivo nella soppressa milizia ferroviaria.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 157. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 maggio 1945, n. 326.
Dichiarazione formale dei fini di 14 Confraternite esistenti nell'Archidiocesi di Oristano (Cagliari).

N. 326. Decreto Luogotenenziale 24 maggio 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini di 14 Confraternite esistenti nell'Archidiocesi di Oristano (Cagliari).

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 maggio 1945, n. 327.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria SS.ma di tutte le Grazie, denominata Maria SS.ma della Neve, sotto il titolo dei Peccatori Pentiti, in Palermo.

N. 327. Decreto Luogotenenziale 24 maggio 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria SS.ma di tutte le Grazie, denominata Maria SS.ma della Neve, sotto il titolo dei Peccatori Pentiti, in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1945

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 giugno 1945.

Sostituzione del commissario straordinario per la temporanea gestione della Società Editrice Meridionale « S.E.M. » di Napoli.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio in data 20 marzo 1945, con il quale l'avv. Mario Grieco veniva nominato commissario per la temporanea gestione della Società Editrice Meridionale « S.E.M. »;

Considerato che l'avv. Mario Grieco ha declinato l'incarico conferitogli e che occorre pertanto procedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Mario Grieco è sostituito nella carica di commissario straordinario per la temporanea gestione della Società Editrice Meridionale « S.E.M. » dal dott. Giuseppe Graziadei.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Graziadei eserciterà la predetta gestione fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Napoli.

Roma, addì 7 giugno 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

(952)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1945.

Costituzione del Comitato generale di direzione della lotteria nazionale « Italia ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale del 22 febbraio 1945, n. 69, che istituisce una lotteria nazionale, denominata lotteria nazionale « Italia »;

Visto il regolamento della lotteria stessa, approvato con decreto Ministeriale del 12 aprile 1945, n. 22300, registrato alla Corte dei conti il 21 detto mese, registro Finanze n. 5, foglio n. 25;

Viste le note delle Amministrazioni ed Enti indicati nell'art. 1 del precitato regolamento, con cui si designano i rappresentanti in seno al Comitato generale, preposto alla direzione della lotteria predetta;

Decreta:

Il Comitato generale di direzione della lotteria nazionale « Italia », è così composto:

1) S. E. avv. Gabriele Cesare, Sottosegretario di Stato per le finanze, presidente;

2) Comm. dott. Mosiello Cosimo, direttore capo divisione, reggente dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, vice presidente;

3) Comm. rag. Dadone Ermanno, ispettore generale delle Intendenze di finanza, quale rappresentante della Ragioneria centrale dello Stato, membro;

4) Cav. uff. avv. Zappalà Giovanni, vice avvocato dello Stato, quale rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato, membro;

5) Cav. uff. dott. Di Stefano Umberto, capo sezione, reggente la Divisione lotterie dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, membro;

6) Grand'uff. dott. Massa Giuseppe, quale rappresentante dell'Ente nazionale distribuzione soccorsi in Italia, membro;

7) Comm. Leonardi Armando, quale rappresentante della Croce Rossa Italiana, membro;

8) Lenzi Giuseppe, ricevitore del lotto, quale rappresentante della classe lottista, designato dall'Ente fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto, membro.

Avrà le funzioni di segretario del Comitato generale il cav. dott. Moschetto Leopoldo, consigliere nell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 maggio 1945

Il Ministro: PESENTI

(959)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1945.

Estensione alle provincie di Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Grosseto, Macerata, Perugia, Pesaro, Siena e Terni del censimento degli autoveicoli e loro parti di ricambio.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 223, concernente norme integrative dei Regi decreti-legge 10 marzo e 5 aprile 1944, nn. 83 e 105;

Ritenuta l'opportunità d'estendere ai territori delle provincie di Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Grosseto, Macerata, Perugia, Pesaro, Siena e Terni le operazioni di censimento degli autoveicoli e loro parti di ricambio;

Decreta:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, il R. decreto-legge 5 aprile 1944, n. 105, e le norme integrative allo stesso, contenute nel decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 223, entrano in vigore nel territorio delle provincie di Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Grosseto, Macerata, Perugia, Pesaro, Siena e Terni.

Roma, addì 25 maggio 1945

Il Ministro: CERABONA

(966)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1945.

Autorizzazione alla Cassa centrale di risparmio « Vittorio Emanuele » per le provincie siciliane, con sede in Palermo, ad istituire proprie agenzie nelle piazze di Vallelunga Pratameno (Caltanissetta), Castiglione di Sicilia (Catania) ed altre.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa centrale di risparmio « Vittorio Emanuele » per le provincie siciliane, con sede in Palermo;

Decreta:

La Cassa centrale di risparmio « Vittorio Emanuele » per le provincie siciliane, con sede in Palermo, è autorizzata ad istituire proprie agenzie nelle seguenti piazze: Vallelunga Pratameno (Caltanissetta), Castiglione di Sicilia (Catania), Misterbianco (Catania), Mezzoiuso (Palermo) e Castel di Judica (Catania).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 giugno 1945

Il Ministro: SOLERI

(962)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1945.

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Città di Castello, con sede in Città di Castello.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il decreto del Prefetto della provincia di Perugia, in data 10 settembre 1944, con cui è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Città di Castello, con sede in Città di Castello (Perugia) ed è stato nominato commissario straordinario dell'ente il gr. uff. prof. Carlo Dragoni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Considerata l'opportunità che l'azienda in parola sia restituita ai normali organi amministrativi;

Decreta:

Il gr. uff. prof. Carlo Dragoni, attuale commissario straordinario, ed il dott. Carlo Lignani fu Antonio, sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Città di Castello, con sede in Città di Castello, per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 giugno 1945

Il Ministro: SOLERI

(964)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1945.

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio della provincia di Macerata, con sede in Macerata.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il decreto del Prefetto della provincia di Macerata, in data 27 settembre 1944, con cui è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio della provincia di Macerata, con sede in Macerata, ed è stato nominato commissario straordinario dell'ente il dott. Raoul Borioni e vice commissario il conte Orlando Buonaccorsi;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 7, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Considerata l'opportunità che l'azienda in parola sia restituita ai normali organi amministrativi;

Decreta:

I signori dott. Raoul Borioni e conte Orlando Buonaccorsi attualmente commissario e vice commissario, sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio della provincia di Macerata, con sede in Macerata, per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 giugno 1945

Il Ministro: SOLERI

(960)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1945.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto centrale di credito, con sede in Roma, e nomina del commissario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420;

Considerata la necessità di procedere allo scioglimento dei normali organi deliberativi dell'Istituto centrale di credito, società per azioni, con sede in Roma, ricorrendo le condizioni previste dal suindicato decreto perchè possa farsi luogo alla gestione straordinaria dell'Istituto stesso;

Visto lo statuto dell'Ente;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto centrale di credito, società per azioni con sede in Roma, è sciolto.

Art. 2.

L'avv. Vittorio Veronese è nominato commissario dell'Istituto predetto con tutti i poteri spettanti al presidente, al Consiglio di amministrazione ed al Comitato direttivo.

Art. 3.

Il commissario riferirà sulla sua gestione all'assemblea generale degli azionisti, che sarà convocata appena possibile per la ricostituzione del Consiglio di amministrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 giugno 1945

Il Ministro: SOLERI

(965)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1945.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti di Chianchetelle (Avellino).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 19 maggio 1937, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di depositi e prestiti di Chianchetelle (Avellino) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, della legge bancaria;

Veduto il provvedimento in data 21 agosto 1943, con il quale il cav. avv. Leopoldo Cirelli venne nominato membro del Comitato di sorveglianza dell'azienda suindicata;

Considerato che il predetto membro del Comitato di sorveglianza si è trasferito in altra sede, ed occorre quindi procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del cav. avv. Leopoldo Cirelli, il dottore Cosimo Fiengo di Francesco è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti di Chianchetelle (Avellino) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 giugno 1945

Il Ministro: SOLERI

(982)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1945.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di prestiti «Nuova Italia agricola», con sede in Chieti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 17 giugno 1938, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agraria di prestiti «Nuova Italia agricola» di Chieti, e sostituisce la procedura ordinaria di liquidazione con quella speciale regolata dalle norme del titolo 7°, capo 3°, della legge bancaria;

Veduto il provvedimento in data 17 giugno 1938, con il quale il cav. uff. Carlo Vecci venne nominato membro del Comitato di sorveglianza dell'azienda suindicata;

Considerato che il predetto membro del Comitato di sorveglianza ha rassegnato le dimissioni dalla carica, ed occorre quindi procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del cav. uff. Carlo Vecci, l'avv. Nicola De Blasiis fu Edoardo è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di prestiti « Nuova Italia agricola » con sede in Chieti, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 giugno 1945

Il Ministro: SOLERI

(983)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1945.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Alanno (Pescara).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 5 agosto 1941, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale e artigiana di Alanno (Pescara) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, della legge bancaria;

Veduto il provvedimento in data 5 agosto 1941, con il quale il cav. Achille Alleva venne nominato membro del Comitato di sorveglianza dell'azienda suindicata;

Considerato che il predetto membro del Comitato di sorveglianza si è trasferito in altra località ed occorre quindi procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del sig. cav. Achille Alleva, il signor prof. Innocenzo Di Cuzzo fu Antonio è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Alanno (Pescara) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 giugno 1945

Il Ministro: SOLERI

(984)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1945.

Nomina del signor Dino Canestri a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Raoul Campos Venuti, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Canestri Dino fu Giuseppe;

Vista la relativa procura speciale, in data 22 gennaio 1945, n. 33531 di repertorio, per rogito del dott. Raoul Guidi, notaio in Roma;

Visti i pareri favorevoli espressi al riguardo dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa valori di Roma;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il dott. Dino Canestri fu Giuseppe è nominato rappresentante del sig. Raoul Campos Venuti, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 16 giugno 1945

Il Ministro: SOLERI

(955)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1945.

Nomina del dott. Giulio Recanati a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda, in data 8 febbraio 1945, con la quale l'agente di cambio della Borsa valori di Roma, ing. Giuseppe Recanati fu Emanuele Ugo ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del dott. Giulio Recanati fu Emanuele Ugo;

Vista la relativa procura speciale n. 4257 di repertorio, in data 1° febbraio 1945, per rogito del dott. Tito Staderini, notaio in Roma;

Visti i pareri favorevoli espressi al riguardo dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma, con deliberazione n. 28 del 5 giugno 1945, dalla Deputazione e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio presso la Borsa valori di Roma, rispettivamente con nota del 27 aprile e 19 febbraio 1945;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 378;

Decreta:

Il dott. Giulio Recanati fu Emanuele Ugo è nominato rappresentante dell'ing. Giuseppe Recanati fu Emanuele Ugo, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 16 giugno 1945

Il Ministro: SOLERI

(957)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1945.

Nomina del dott. Carlo Sacerdoti a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il dott. Ciampi Pio fu Angelo, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del dott. Carlo Sacerdoti fu Edmondo;

Visto il relativo atto di procura, in data 25 gennaio 1945, n. 33550 di repertorio, per rogito del dott. Raoul Guidi, notaio in Roma;

Visti i pareri espressi al riguardo dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Roma;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1935, n. 375;

Decreta:

Il dott. Carlo Sacerdoti fu Edmondo è nominato rappresentante del dott. Pio Ciampi fu Angelo, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 16 giugno 1945

Il Ministro: SOLERI

(956)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1945.

Nomina del sig. Basile Fernando a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda, in data 11 aprile 1945, con la quale il dott. Saverio Federico di Domenico, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Basile Fernando fu Salvatore;

Vista la relativa procura speciale del 24 marzo 1945, n. 26251 di repertorio, per rogito del dott. Angelo Angotti, notaio in Roma;

Visti i pareri favorevoli espressi al riguardo dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio presso la Borsa valori di Roma;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Basile Fernando fu Salvatore è nominato rappresentante del dott. Saverio Federico fu Domenico, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 16 giugno 1945

Il Ministro: SOLERI

(958)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1945.

Sostituzione del vice presidente della Cassa di risparmio di Fano (Pesaro).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto l'art. 17 dello statuto della Cassa di risparmio di Fano, approvato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri in data 28 aprile 1939;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri in data 29 maggio 1943, con il quale il cav. Giuliano Solazzi venne confermato vice presidente della Cassa di risparmio predetta;

Considerato che il predetto cav. Solazzi ha rassegnato le dimissioni dalla menzionata carica;

Decreta:

In sostituzione del cav. Giuliano Solazzi, il comm. notaio Filippo Pasqualucci fu Ruggero è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Fano, con sede in Fano (Pesaro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 giugno 1945

Il Ministro: SOLERI

(987)

BANDO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE 24 giugno 1945, n. 49.

Norme circa il funzionamento di Tribunali militari territoriali di guerra.

NOI GENERALE DESIGNATO D'ARMATA
CLAUDIO TREZZANI
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visti gli articoli 17 e 20 del c.p.m.g.;

Visto l'art. 1 del bando 1° ottobre 1943;

Visto l'ordinamento giudiziario militare, approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Ordiniamo:

Art. 1.

La giurisdizione del Tribunale militare territoriale di guerra di Verona è temporaneamente estesa al territorio sinora compreso nella circoscrizione del Tribunale militare territoriale di guerra di Trieste.

Art. 2.

Il presente bando sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed entrerà in vigore nel giorno in cui sarà esecutivo con ordinanza delle Autorità Alleate, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dallo Stato Maggiore Generale, 24 giugno 1945

TREZZANI

(977)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 2 dal 16 al 31 gennaio 1945

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico			
Bari	Monopoli	B	—	1
Cagliari	Santadi	O	—	1
Frosinone	Arpino	B	1	1
Id.	Alatri	B	—	2
Lecce	Salve	O	—	1
Terni	Acquasparta	O	—	1
			1	7
	Carbonchio sintomatico			
Sassari	Santa Teresa Gallura	B	1	—
			1	—
	Afta epizootica			
Avellino	Andretta	B	3	—
Id.	Calitri	B	8	—
Id.	Morra	B	2	—
Id.	Nusco	B	3	—
Id.	Rocca San Felice	B	20	—
Id.	Sant'Angelo de' Lombardi	B	20	—
Id.	Id.	O	23	—
Id.	Id.	S	18	—
Id.	Torella dei Lombardi	B	4	—
Id.	Id.	O	7	—
Id.	Id.	S	8	—
Bari	Altamura	B	2	1
Id.	Bari	S	1	—
Id.	Id.	B	—	1
Id.	Converzano	B	2	—
Id.	Molfetta	B	58	—
Id.	Polignano a Mare	B	7	—
Cosenza	Cassano Jonico	B	2	—
Id.	Rende	B	1	—
Id.	Rocca Imperiale	B	2	—
Id.	Torano Castello	B	2	—
Foggia	Chienti	B cap	4	—
Id.	San Marco in Lamis	B	2	—
Id.	Cagnano Varano	B	1	—
Matera	Ferrandina	B	4	—
Id.	Miglionico	B	1	—
Id.	Montalbano Jonico	B	1	—
Id.	Tricarico	B	1	—
Id.	Rotondella	B	1	—
Napoli	Santa Maria la Fossa	B	—	1
Id.	Somma Vesuviana	B	—	1
Salerno	Montecorvino Rovella	B	1	1
Sassari	Aggius	B	—	2
Id.	Arzachena	B	9	—
Id.	La Maddalena	B	1	—
Id.	Santa Teresa Gallura	B	3	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica*			
Taranto	Ginosa	B	1	—
Id.	Massafra	O	—	1
Id.	Taranto	B	1	—
			238	8
	Malrossino dei suini			
Avellino	Aiello del Sabato	S	3	4
Id.	Cairano	S	2	—
Id.	Calabritto	S	1	—
Id.	Gesualdo	S	3	—
Id.	Paternopoli	S	27	—
Matera	Bernalda	S	1	—
Id.	Grassano	S	1	—
Id.	San Mauro Forte	S	—	1
Siracusa	Rosolini	S	—	1
Viterbo	Viterbo	S	1	—
			39	6
	Peste e setticimia dei suini			
Ascoli Piceno	Amandola	S	2	—
Avellino	Aiello del Sabato	S	9	—
Id.	Calitri	S	17	—
Id.	San Martino Valle Candina	S	23	1
Bari	Sannicandro	S	—	1
Benevento	Cerreto Sannita	S	—	2
Cagliari	Ardauli	S	—	5
Id.	Cabras	S	—	1
Id.	San Gavino Monreale	S	—	1
Id.	Sedilo	S	—	1
Id.	Senorbì	S	—	1
Id.	Sorradile	S	—	1
Id.	Villacidro	S	13	2
Campobasso	Boiano	S	—	8
Id.	Guglionesi	S	—	2
Id.	Montenero di Bisaccia	S	2	1
Id.	Civitanova del Sannio	S	—	1
Id.	Venafro	S	—	1
Chieti	Furci	S	2	—
Id.	Gissi	S	3	—
Id.	Liscia	S	2	—
Id.	Vasto	S	11	—
Cosenza	Albidona	S	2	3
Id.	San Lorenzo Bellizzi	S	3	1
Id.	Torano Castello	S	3	—
Foggia	Foggia	S	1	—
Id.	Bovino	S	2	—
Id.	Monteleone di Puglia	S	2	—
Id.	Cagnano Varano	S	1	—
Id.	Orsara di Puglia	S	—	17
Id.	Volturino	S	—	4
Frosinone	Trivigliano	S	—	2
Nuoro	Desulo	S	—	5
Id.	Azzema	S	—	3
Id.	Crutis	S	—	4
Id.	Orgosolo	S	3	5
Id.	Sorgono	S	—	2
Id.	Tonara	S	—	8
Id.	Villagrande	S	2	4
Id.	Gairo Nuovo	S	—	4
Teramo	Montorio al Vomano	S	—	2
Id.	Teramo	S	1	1
Viterbo	Viterbo	S	—	1
			104	95

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Morva			
Bari	Molfetta	E	—	1
Foggia	Castelluccio Valmaggiore	E	—	1
			—	2
	Farcino criptococcico			
Avellino	Atripalda	E	1	—
Id.	Montoro Inferiore	E	1	—
Id.	San Martino Valle Candina	E	3	1
Bari	Altamura	E	1	—
Id.	Bisceglie	E	1	—
Id.	Bitetto	E	1	—
Id.	Bitonto	E	—	1
Id.	Castellana	E	1	—
Id.	Conversano	E	1	—
Id.	Noicattaro	E	1	—
Id.	Sannicandro	E	1	—
Id.	Triggiano	E	3	—
Brindisi	Cisternino	E	5	—
Cagliari	Narbolia	E	—	1
Caltanissetta	Riesi	E	2	—
Id.	Vallelunga	E	1	—
Catania	Acireale	E	2	—
Id.	Caltagirone	E	1	—
Id.	Catania	E	—	1
Id.	Jona	E	2	—
Id.	Militello in Val di Catania	E	1	—
Catanzaro	Crotone	E	17	—
Id.	Cutro	E	2	—
Enna	Centuripe	E	1	1
Foggia	Ascoli Satriano	E	1	—
Lecce	Galatone	E	1	—
Id.	Melendugno	E	1	—
Id.	Lizzanello	E	2	—
Id.	Lecce	E	3	—
Id.	Raglie	E	2	—
Id.	Surbo	E	1	—
Napoli	Afragola	E	1	—
Id.	Arienzo San Felice	E	1	—
Id.	Aversa	E	1	—
Id.	Casoria	E	1	—
Id.	Nola	E	4	—
Id.	Marcianise	E	—	4
Id.	Sessa Aurunca	E	—	1
Ragusa	Ragusa	E	2	—
Id.	Scicli	E	1	—
Reggio Calabria	Reggio Calabria	E	2	—
Salerno	Serre	E	1	1
Id.	Battipaglia	E	1	3
Id.	Campagna	E	1	—
Id.	Scafati	E	—	2
Siracusa	Carlentini	E	1	2
Id.	Floridia	E	—	1
Id.	Rosolini	E	1	—
Id.	Siracusa	E	3	—
Id.	Solarino	E	—	1
Trapani	Alcamo	E	2	—
Id.	Marsala	E	12	1
Id.	Trapani	E	4	—
Id.	Santa Ninfa	E	3	—
Id.	Camporeale	E	6	—
Id.	Gibellina	E	1	—
Id.	Castellammare del Golfo	E	3	—
Id.	Partanna	E	1	—
			113	21

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stallo o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Rabbia			
Avellino	Bonito	O	—	1
Id.	Caposele	O	1	—
Campobasso	Campobasso	O	—	1
Catania	Catania	O	3	—
Foggia	Ascoli Satriano	O	—	1
Matera	Pomarico	C	—	1
Napoli	Pozzuoli	Asino	—	1
Id.	Somma Vesuviana	Can	—	1
Roma	Roma	Gat	—	1
Salerno	Sarno	Can	1	—
Teramo	Campli	Can	—	1
			5	8
	Rogna			
Ascoli Piceno	Acquasanta	O	9	—
Id.	Arquata del Tronto	O	4	—
Avellino	Calistri	O	—	20
Bari	Gioia del Colle	O	1	—
Id.	Gravina	O	1	—
Catanzaro	Catanzaro	O	—	1
Id.	Cotrone	O	—	1
Chieti	Vasto	O	—	1
Foggia	San Severo	O	7	2
Id.	Troia	O	6	—
Id.	San Marco in Lamis	O	9	—
Id.	Cerignola	O	9	—
Id.	Ascoli Satriano	O	1	—
Id.	Torremaggiore	O	3	—
Id.	Foggia	O	10	—
Id.	Orsara	O	4	—
Id.	Rignano Garganico	O	4	—
Id.	San Marco La Cotola	O	1	—
Id.	Chienti	O	5	—
Id.	Poggio Imperiale	O	1	—
Id.	Pietramontecorvino	O	1	—
Id.	Celenza	O	1	—
Id	Deliceto	O	4	—
Id.	Faeto	O	1	—
Id.	Lesina	O	1	—
Id.	Apricena	O	1	—
Id.	Manfredonia	O	1	—
Frosinone	Alatri	O	10	—
Id.	Settefrati	O	21	—
L'Aquila	L'Aquila	O	3	—
Id.	Aielli	O	1	—
Id.	Acciano	O	1	—
Id.	Avezzano	O	1	—
Id.	Cerchio	O	1	—
Id.	Collarmele	O	1	—
Id.	Fontecchio	O	1	—
Id.	Gagliano	O	1	—
Id.	Goriano	O	1	—
Id.	Molina	O	1	—
Id.	Ortona de' Marsi	O	1	—
Id.	Cappadocia	O	1	—
Id.	Collelongo	O	1	—
Id.	Castel di Jesi	O	1	—
Id.	Castelvecchio Subequo	O	1	—
Id.	Pescina	O	1	—
Id.	Tione	O	1	—
Id.	Sante Marie	O	1	—
Id.	Tornimparte	O	1	—
Id.	Castellafiume	O	1	—
Id.	Scoppito	O	1	—
Id.	Rocca di Mezzo	O	1	—
Id.	Carsoli	O	1	—
Id.	Ocre	O	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: Rogna			
L'Aquila	Carapelle Calvisio	O	1	—
Id.	Tagliacozzo	O	1	—
Id.	Prata d'Ansidonia	O	—	1
Id.	Fagnano	O	—	1
Id.	Secinaro	O	—	1
Id.	Rocca di Mezzo	O	2	—
Matera	Ferrandina	O	1	—
Id.	Irsina	O	1	—
Id.	Miglionico	O	1	—
Potenza	Calvello	O	—	3
Id.	Melfi	O	6	—
Id.	Tolve	O	1	—
Rieti	Rieti	O	2	—
Id.	Leonessa	O	1	—
Roma	Roma	O	—	1
Taranto	Castellaneta	O	2	—
Id.	Ginosa	O	1	—
Terni	Ferentillo	O	—	1
Viterbo	Bieda	O	1	—
Id.	Canino	O	1	—
Id.	Farnese	O	—	1
Id.	Ischia di Castro	O	—	1
Id.	Montalto	O	—	1
Id.	Monte Romano	O	—	1
Id.	Monterosi	O	1	—
Id.	Viterbo	O	—	1
			395	38
	Agalassia contagiosa delle pecore e capre			
Lecce	Carpignano Salentino	O Cap	1	—
Taranto	Crispiano	O Cap	1	—
Id.	Grottaglie	O Cap	2	—
			4	—
	Aborto epizootico			
Lucca	Capannori	B	—	1
Salerno	Pisciotta	O	—	4
			—	5
	Tubercolosi bovina			
Bari	Giovinazzo	B	—	1
			—	1
	Setticimia emorragica			
Sassari	Nulvi	S	—	1
Id.	Silligo	S	—	1
Id.	Villanova Monteleone	S	1	—
			1	2
	Vaiuolo ovino			
Brindisi	Brindisi	O	6	—
Id.	Carovigno	O	3	—
Id.	San Pietro Vernotico	O	1	—
Id.	Torchiarolo	O	4	1
Lecce	Lecce	O	12	2
Id.	Melendugno	O	1	—
Id.	Squinzano	O	—	2
Id.	Surbo	O	2	—
Id.	Trepuzzi	O	1	—
Taranto	Castellaneta	O	2	—
			32	5
	Barbone bufalino			
Salerno	Battipaglia	Buf	2	—
			2	—
	Difterite aviaria			
Ascoli Piceno	Carassai	P	1	—
Sassari	Sassari	P	—	1
			1	1
	Colera dei polli			
Frosinone	Fiuggi	P	150	—
Id.	Piglio	P	100	—
Id.	Quarcino	P	50	—
			300	—
	Peste aviaria			
Ascoli Piceno	Amandola	P	11	2
Id.	Ascoli Piceno	P	4	1
Id.	Campofilone	P	1	—
Id.	Carassai	P	2	—
Id.	Comunanza	P	4	—
Id.	Cossignano	P	1	—
Id.	Fermo	P	2	—
Id.	Force	E	15	—
Id.	Montefortino	P	10	—
Id.	Montegiberto	P	2	4
Id.	Ripatransone	P	2	—
			54	7
	Laringo tracheite infettiva dei polli			
Avellino	Andretta	P	7	—
Id.	Gesualdo	P	5	3
Id.	Frigento	P	16	2
Id.	Sturno	P	7	—
Id.	Villamaina	E	1	—
Id.	Sant'Angelo de' Lombardi	P	71	—
Chieti	Palmoli	P	2	—
Id.	Monteferrante	P	10	—
L'Aquila	Montereale	P	—	1
Id.	Capestrano	P	—	1
Terni	Terni	P	—	1
			119	8

RIEPILOGO
dal 16 al 31 gennaio 1945 - N. 2

Num. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
		Con casi di malattia		
1	Carbonchio ematico	5	6	8
2	Carbonchio sintomatico	1	1	1
3	Afta epizootica	9	34	246
4	Malrossino dei suini	4	10	45
5	Peste e setticimia dei suini	13	43	199
6	Morva	2	2	2
7	Farcino criptococcico	16	58	133
8	Rabbia	9	11	13
9	Rogna	15	80	433
10	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	2	3	4
11	Aborto epizootico	2	2	5
12	Tubercolosi	1	1	1
13	Setticemia emorragica	1	3	3
14	Vaiolo ovino	3	10	37
15	Barbone bufalino	1	1	2
16	Difterite aviaria	2	2	2
17	Colera dei polli	1	3	300
18	Peste aviaria	1	11	61
19	Laringo tracheite infettiva dei polli	4	11	127

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fel, felina.

(878)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'assunzione di mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche, ai fini della integrazione del disavanzo economico dei bilanci di alcune Amministrazioni provinciali per l'esercizio 1944.

Con i sotto indicati decreti interministeriali è stata autorizzata l'assunzione, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, dei seguenti mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche ai fini della integrazione del disavanzo economico dei bilanci di alcune Amministrazioni provinciali per l'esercizio 1944:

Decreto interministeriale 16 febbraio 1945, Amministrazione provinciale di Ragusa, importo del mutuo L. 1.750.000;

Decreto interministeriale 17 febbraio 1945, Amministrazione provinciale di Salerno, importo del mutuo L. 2.600.000;

Decreto interministeriale 28 febbraio 1945, Amministrazione provinciale di Chieti, importo del mutuo L. 5.950.000;

Decreto interministeriale 8 marzo 1945, Amministrazione provinciale di Frosinone, importo del mutuo L. 6.400.000;

Decreto interministeriale 20 marzo 1945, Amministrazione provinciale di Enna, importo del mutuo L. 3.000.000;

Decreto interministeriale 20 marzo 1945, Amministrazione provinciale di Agrigento, importo del mutuo L. 800.000;

Decreto interministeriale 28 marzo 1945, Amministrazione provinciale di Pescara, importo del mutuo L. 10.500.000;

Decreto interministeriale 23 aprile 1945, Amministrazione provinciale di Latina, importo del mutuo L. 1.900.000.

Roma, addì 12 maggio 1945

p. *il Ministro*: VICEDOMINI

(988)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un terreno sito in Tortoreto.

Con decreto del Ministro per l'interno in data 24 maggio 1945, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad acquistare un terreno sito nel comune di Tortoreto.

(990)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei titoli del 27 giugno 1945 - N. 144

Rendita 3,50 % 1906	L.	116 —
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	100,30
Redimibile 3,50 % 1934	»	93,70
Id. 5 % 1936	»	100,10
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	98,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,20
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,40
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,35
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,35
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,35
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,80

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*) **Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico** Elenco n. 2.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5%	144888	500 —	Calogero Giovanna-Maria-Concetta di Antonino, dom. a Messina, con usufrutto a favore di Arco Concetta, dom. a Messina.	Calogero Giovanna-Maria-Concetta di Antonino, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Messina, con usufrutto come contro.
P. R. 3,50 %	288812	395, 50	Mauro *Maria Lucia* fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Saraniero Michelina ved. di Mauro Luigi, dom. a Sessa Aurunca (Napoli).	Mauro *Beatrice Maria Lucia* fu Luigi, minore ecc. come contro.
B. T. (1944) Serie speciale	491	capitale 5000 —	Vita Alessandra di Elio, dom. in Roma.	Vita Alessandra di Elio, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Roma.
Id.	492	5000 —	Vita Rossana di Elio, dom. a Roma.	Vita Rossana di Elio, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Roma.
B. T. 4 % (1943) Serie H	1104	capitale 140000 —	Serra Fiorenzo ed Elio fu *Antonino*, minori sotto la patria potestà della madre Porcu Vittorina fu Salvatore ved. Serra.	Serra Fiorenzo ed Elio fu *Augusto Antonino*, minori ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 21 giugno 1945

Il direttore generale: CONTI

(975)

MINISTERO DEL TESORO

Revoche di accreditamento di notai

Con decreto del Ministro per il tesoro in data 23 giugno 1945, è stato revocato l'accreditamento per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti, da eseguirsi presso l'Intendenza di finanza di Salerno, già conferito, col decreto Ministeriale 10 ottobre 1919, al notaio Roberto Cavallo, residente ed esercente in Salerno.

(979)

Con decreto del Ministro per il tesoro in data 23 giugno 1945, è stato revocato l'accreditamento per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti, da eseguirsi presso l'Intendenza di finanza di Taranto, già conferito, col decreto Ministeriale 24 maggio 1945, al notaio Monticelli Ernesto, residente ed esercente in Taranto.

(980)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Nomina del commissario della Società anonima cooperativa « Consorzio adriatico motopescherecci », con sede in Ancona.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, in data 18 giugno 1945, è stato nominato commissario della Società anonima cooperativa « Consorzio adriatico motopescherecci », con sede in Ancona, il rag. Giuseppe Ulisse

(970)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente e del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Napoli

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 20 giugno 1945, è stata ricostituita l'Amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Napoli, affidandone la carica presidenziale all'avvocato Alfredo Florio, e quella di vice presidente all'avv. Emilio Rocco.

(989)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Previdenza per il personale civile e militare dello Stato

Concorso a n. 50 posti in convitti ed orfanotrofi e per n. 770 borse di studio

ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ORFANI DEGLI ISCRITTI

Convitti ed orfanotrofi

I posti gratuiti in convitti ed orfanotrofi (maschili e femminili) da conferirsi per l'anno scolastico 1945-46 mediante concorso per titoli agli orfani degli iscritti sono 50.

Per la partecipazione al concorso occorre che gli orfani abbiano non meno di 7 anni e non più di 12 anni compiuti al 30 settembre 1945.

Per gli orfani ammessi in convitto o in orfanotrofio l'Ente assume l'onere della retta, dell'uniforme, delle tasse scolastiche e dei libri.

Il corredo prescritto dal convitto, le riparazioni e rinnovazioni dello stesso, la rinnovazione delle calzature nonchè tutte le altre spese accessorie sono a carico delle famiglie.

Borse di studio

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1945-46 agli *orfani* degli iscritti, mediante concorso per titoli sono distribuite come appresso:

n. 200 da L. 1200 per le scuole elementari;

n. 200 da L. 2500 per la scuola media e per la scuola di avviamento professionale;

n. 148 da L. 4000 per il ginnasio superiore, per il liceo, l'istituto tecnico superiore, l'istituto magistrale superiore e corsi di studio equiparati;

n. 100 da L. 6000 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;

n. 4 da L. 8000 per corsi di specializzazione o di perfezionamento postuniversitari.

ASSISTENZA SCOLASTICA AI FIGLI DI ISCRITTI IN SERVIZIO ATTIVO

Borse di studio

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1945-46 ai *figli* degli iscritti, mediante concorso per titoli, sono distribuite come appresso:

n. 60 da L. 4000 per il ginnasio superiore, per il liceo, l'istituto tecnico superiore, l'istituto magistrale superiore e corsi di studio equiparati;

n. 50 da L. 6000 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;

n. 8 da L. 8000 per corsi di specializzazione o di perfezionamento postuniversitari aventi la durata massima di tre anni.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' AI CONCORSI

Ai concorsi possono partecipare rispettivamente gli orfani ed i figli degli *iscritti* e cioè dei dipendenti civili di ruolo dello Stato, degli ufficiali in s. p. e. e dei marescialli in carriera continuativa, nonchè gli orfani ed i figli degli insegnanti elementari di *ruolo* iscritti all'Ente dal 1° ottobre 1942.

Per l'ammissione al concorso per posti in convitti ed orfanotrofi, nonchè per le borse di studio, l'aspirante orfano o figlio non deve essere in ritardo nella carriera scolastica e deve avere conseguito l'ammissione, la promozione o il diploma nello scrutinio finale o nella sessione estiva di esame dell'anno 1944-45.

Per essere ammesso a concorrere ad una borsa di studio il *figlio* dell'iscritto deve avere conseguito nello scrutinio finale o nella sessione estiva di esami dell'anno scolastico 1944-45 l'ammissione o la promozione al corso che intende frequentare con una media non inferiore agli *otto decimi* trattandosi di scuole medie superiori.

I figli dell'iscritto che intendano frequentare il primo corso di una università possono essere ammessi al concorso solo se abbiano conseguito la media degli *otto decimi* negli esami di maturità o di abilitazione.

Per essere ammesso a concorrere ad una borsa di studio per corsi di perfezionamento o di specializzazione postuniversitari così l'orfano che il figlio dell'iscritto deve aver conseguito da non oltre due anni la laurea con una votazione di almeno 88/110.

Le domande debbono pervenire alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, via Lima n. 51, Roma, o ad uno degli uffici provinciali dell'Ente stesso entro il 31 agosto 1945.

Detti termini sono improrogabili. Le domande non pervenute in tempo debito, o non regolarmente documentate, *non saranno prese in considerazione.*

Nelle domande è necessario precisare a quale beneficio si intenda concorrere e il corso di studio che si vuol seguire, e indicare con esattezza il domicilio.

I documenti rilasciati dall'ufficio di stato civile debbono essere legalizzati dalla competente autorità.

Le domande e i documenti sono esenti dalle tasse di bollo, giusta l'art. 25 della legge 19 gennaio 1942, n. 22.

Documenti da produrre a corredo delle domande nell'interesse degli orfani

Le domande di ammissione al concorso degli orfani debbono essere corredate dei seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita del concorrente;
2) estratto dell'atto di morte del padre;
3) estratto dell'atto di matrimonio dei genitori;

4) documenti che comprovino se il concorrente sia eventualmente orfano di guerra;

5) certificato municipale da rilasciarsi in data posteriore al presente bando di concorso, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti la situazione della famiglia del concorrente nonchè la professione e la condizione economica di ciascun membro della stessa anche non convivente, nonchè se il concorrente o qualcuno dei suoi fratelli sia ricoverato o assistito, a cura di questo o di altro Ente;

6) estratto dell'atto di morte della moglie dell'impiegato o del militare, se l'orfano che concorre è privo di ambedue i genitori;

7) atto di nomina del tutore, se l'orfano è minorenne e privo di entrambi i genitori;

8) certificato dell'autorità scolastica con i voti riportati per l'ammissione o la promozione al corso da frequentare; se l'aspirante trovasi già iscritto all'università devesi unire un certificato con le seguenti indicazioni:

a) corso e anno a cui lo studente è iscritto;

b) elenco delle materie obbligatorie consigliate dalla Facoltà per tutti i corsi frequentati;

c) esami superati durante gli anni scolastici già percorsi, col voto conseguito in ciascuna materia.

N.B. — Per i documenti dello stato civile già esibiti all'Ente pel conseguimento di altre prestazioni potrà esserne omessa la riproduzione facendosi richiamo alla istanza a corredo della quale furono prodotti.

Documenti da produrre a corredo delle domande nell'interesse dei figli di iscritti in servizio attivo

Le domande di ammissione al concorso dei figli degli iscritti debbono essere corredate dei documenti indicati ai nn. 1, 3, 4, 5 e 8 del capo precedente nonchè di una dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipende l'iscritto attestante che lo stesso è in attività di servizio.

Documenti da produrre a corredo delle domande per borse di studio per frequentare corsi di perfezionamento o di specializzazione degli orfani e dei figli di iscritti in servizio attivo.

Oltre i documenti indicati rispettivamente nei due capi precedenti l'orfano e il figlio che intendono concorrere ad una borsa di specializzazione o di perfezionamento debbono esibire un certificato della competente autorità universitaria dal quale risulti il voto riportato nell'esame di laurea nonchè una dichiarazione dell'università attestante che il corso indicato dall'aspirante è un corso di specializzazione o di perfezionamento postuniversitario, al quale possono iscriversi *esclusivamente* i laureati; la dichiarazione indicherà altresì la durata del corso precisando che questo avrà inizio nell'anno accademico 1945-46.

I candidati potranno esibire le pubblicazioni e i certificati che credessero per dimostrare la loro attività scientifica.

Roma, addì 27 giugno 1945

Il commissario: FERDINANDO CARBONE

(978)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 5 giugno 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 25 giugno 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(981)

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che il decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 313 (Variazioni alle provvidenze per agevolare il riassetto della vita civile e la ripresa economica della Nazione di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367), contenuto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 26 giugno 1945, entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 26 giugno 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(992)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.